

L.R. 21/2016, art. 59
L.R. 4/2016, art. 39

B.U.R. 11/4/2018, n. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 marzo 2018, n. 086/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>)

Modifiche approvate da:

DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

CAPO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO II
REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO

- Art. 3 Regimi di aiuto
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo
- Art. 6 Divieto di cumulo

CAPO III
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E PUNTEGGI

- Art. 7 Iniziative finanziabili
- Art. 8 Limite minimo e spese ammissibili
- Art. 9 Attribuzione punteggi

CAPO IV
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 10 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 11 Avvio dell'iniziativa
- Art. 12 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 13 Istruttoria delle domande
- Art. 14 Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

CAPO V
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 15 Presentazione della rendicontazione delle spese
- Art. 16 Modalità di rendicontazione delle spese
- Art. 17 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO VI
LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL

CONTRIBUTO

- Art. 18 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art. 19 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 20 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 21 Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione

CAPO VII

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 22 Obblighi dei beneficiari
- Art. 23 Vincolo di destinazione
- Art. 24 Variazioni soggettive dei beneficiari
- Art. 25 Ispezioni e controlli

CAPO VIII

RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

- Art. 26 Rinvio
- Art. 27 Rinvio dinamico
- Art. 28 Norme transitorie
- Art. 29 Entrata in vigore

CAPO I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il sostegno delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).

Art. 2
(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente regolamento le imprese turistiche esercenti le strutture ricettive turistiche come definite al titolo IV della legge regionale 21/2016, nonché i pubblici esercizi annessi alle strutture medesime rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che realizzano le iniziative di cui all'articolo 7.

2. Per l'ammissibilità a contributo le imprese richiedenti devono possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, oppure avere effettuato la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);
- b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ATECO 55.10, 55.20 e 55.30, come risultante da visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

3. Possono beneficiare dei contributi le imprese aventi la sede legale al di fuori della regione purché l'iniziativa cui si riferisce l'incentivo riguardi un'unità locale presente sul territorio regionale che deve risultare attiva prima dell'avvio dell'iniziativa medesima.

4. Qualora si tratti di nuova attività, l'impresa beneficiaria deve risultare attiva e in possesso del codice ATECO di cui al comma 2, lettera b) al momento della presentazione della rendicontazione.

5. Non possono beneficiare dei contributi le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

6. Nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, i beneficiari non devono essere imprese in difficoltà e non devono essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59, comma 1 della Legge regionale n. 21/2016, possono beneficiare degli incentivi disciplinati dal presente regolamento a favore dei pubblici esercizi le imprese turistiche per gli esercizi annessi alle strutture ricettive.

8. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici regionali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

CAPO II

REGIME DI AIUTO, AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO

Art. 3

(Regimi di aiuto)

1. Gli incentivi per la realizzazione dei progetti di investimento di cui al presente regolamento sono concessi, su espressa indicazione dell'impresa richiedente gli aiuti, in osservanza:

- a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima

- “impresa unica” come definita nell'allegato A, non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹;
- b) dell'articolo 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, qualora si tratti di investimenti effettuati nei settori e nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale in conformità a quanto stabilito nella Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto, riportate nell'Allegato C del presente regolamento;
 - c) dell'articolo 17 Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del citato regolamento (UE) n. 651/2014;

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), i progetti di investimento devono sostanziarsi nella creazione di un nuovo stabilimento, nell'estensione di uno stabilimento esistente, nella diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o nella trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

3. In relazione alle spese di certificazione della spesa di cui all'articolo 8, comma 7, gli incentivi sono concessi unicamente in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013.

4. Ai fini dell'applicazione della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla impresa unica di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 4 (Esclusioni)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, richiamati nell'allegato A.

2. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono esclusi dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, le attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

¹ Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014, sono escluse dall'applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014 le imprese in difficoltà.

4. Gli allegati A e B al presente regolamento sono aggiornati con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi nel sito www.regione.fvg.it, al fine di consentirne l'adeguamento alla normativa dell'Unione europea in materia.

Art. 5

(Intensità dell'aiuto e ammontare del contributo)²

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), l'intensità massima dell'aiuto, applicata all'importo della spesa ammissibile come determinato ai sensi dell'articolo 8, è del 50 per cento per le strutture ricettive alberghiere e del 40 per cento per le restanti strutture ricettive turistiche; l'ammontare del contributo effettivamente concesso è determinato nel rispetto del massimale de minimis al tempo disponibile.³

2. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la misura del contributo è pari al 30 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 20 per cento della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori.

3. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la misura del contributo è pari al 20 per cento della spesa ammissibile nel caso di microimprese e piccole imprese e del 10 per cento della spesa ammissibile per le medie imprese. Gli oneri per le spese generali e di collaudo sono riconosciuti nella misura massima del 10% del totale delle spese per l'esecuzione dei lavori.

4. Con riferimento ai commi 2 e 3, il limite massimo del contributo concedibile è pari a 400 mila euro.⁴

Art. 6

(Divieto di cumulo)

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli aiuti concessi per il pertinente regime di aiuto applicato.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, i contributi di cui al presente regolamento concessi in base alla regola "de minimis" possono

² Rubrica sostituita da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

³ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 114 del 26 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili, anche ai sensi del presente regolamento, se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

4. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione ai sensi del presente regolamento, possono essere cumulati:

- a) con altri aiuti, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
- b) con altri aiuti, in relazione agli stessi costi ammissibili – in tutto o in parte coincidenti – solo se tale cumulo non porti al superamento dell’intensità massima di aiuto previsto o del limite massimo di importo applicabile all’aiuto in questione in base al medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

5. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti concessi in esenzione non possono essere cumulati con aiuti concessi in “de minimis”, anche ai sensi del presente regolamento, relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli relativi agli aiuti previsti al capo III del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

CAPO III
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI
E PUNTEGGI

Art. 7
(Iniziativa finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
- a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione di strutture ricettive turistiche esistenti;
 - b) lavori di costruzione, di ristrutturazione e di straordinaria manutenzione di edifici da destinare all’esercizio di struttura ricettiva turistica;

- c) acquisto di arredi e attrezzature nuovi di fabbrica per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 ante⁵;
- d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono riguardare anche l'esercizio di somministrazione annesso alla struttura ricettiva, purché facenti parte di un programma d'investimento riguardante l'intera struttura ricettiva.

Art. 8

*(Limite minimo e spese ammissibili)*⁶

1 ante. Ai fini della determinazione della misura e della concessione del contributo l'importo minimo della spesa ammissibile è di 20.000,00 euro.⁷

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono ammissibili:

- a) le spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione delle opere, principali e complementari, ivi compresi gli annessi impianti, funzionali alla destinazione turistica della struttura ricettiva;
- b) spese per l'esecuzione dei lavori per realizzazione di opere, relative alle strutture principali e complementari, nonché agli impianti annessi, strettamente necessari e funzionali all'erogazione dei servizi e alla prestazione dell'assistenza rivolti a persone con disabilità, presso strutture ricettive dedicate specificatamente al turismo accessibile e sociale;
- c) gli oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. Per la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono ammissibili:

- a) le spese e gli oneri di cui al comma 1, relative all'opera pertinenziale alla struttura ricettiva alberghiera;
- b) il prezzo d'acquisto di immobili, inclusi i terreni.

3. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a interventi privi del titolo abilitativo edilizio, o documentazione equipollente, ove richiesto ai sensi delle leggi regionali di settore.

4. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono ammissibili anche in relazione a immobili sui quali il soggetto richiedente ha un titolo di godimento diverso da un diritto reale, purché sussista formale autorizzazione del proprietario dell'immobile e la durata del titolo di

⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

⁶ Rubrica sostituita da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

⁷ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

godimento sia tale da consentire il rispetto degli obblighi e dei vincoli di cui agli articoli 22 e 23.

5. Per l'acquisto di arredi e attrezzature di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.

6. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

7. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 16, comma 3, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

Art. 9 (Attribuzione punteggi)

1. La valutazione delle domande è effettuata attribuendo i seguenti punteggi:
- a) nel caso di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a):
 - 1) se dirette all'innalzamento della classificazione della struttura ricettiva turistica: 8 punti;
 - 2) se dirette all'incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 8 punti;
 - 3) se dirette al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili: . 5 punti;
 - 4) se dirette alla realizzazione di spazi e degli annessi impianti destinati al benessere e alla cura della persona: 9 punti;
 - 5) se dirette alla realizzazione di spazi o strutture finalizzati alla accoglienza e all'assistenza specifica delle persone con disabilità, motoria, sensoriale o intellettiva, presso strutture dedicate al turismo accessibile e sociale: . 6 punti;
 - 6) se dirette al superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
 - 7) in tutti gli altri casi: 1 punto;
 - b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b): 10 punti;
 - c) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c): 4 punti;
 - d) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d): 3 punti.

2. Se l'iniziativa è realizzata nei comuni di Grado, Lignano Sabbiadoro o in uno dei comuni montani di cui all'allegato C, alla medesima è attribuito il seguente punteggio premiale: 2 punti.

3. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante aderisce a uno o più contratti di rete ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

4. Se al momento della presentazione della domanda l'impresa istante ha conseguito il rating di legalità ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto legislativo n. 1/2012, come

modificato dal DL n. 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012, come previsto dal regolamento di attuazione approvato con delibera AGCM 14 novembre 2012, n. 24075, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti" emanato con Decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57, all'iniziativa è attribuito il seguente punteggio premiale: 1 punto.

5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale alle singole domande:

- a) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
- b) i punteggi per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), sono cumulabili con quelli per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), e con i punteggi premiali di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;
- c) nel caso siano realizzate due o più iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), i punteggi non sono cumulabili fra loro e ai fini dell'attribuzione del punteggio finale si tiene conto del punteggio relativo all'investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo;
- d) nei casi di cumulabilità dei punteggi di due o più iniziative prevista dalle precedenti lettere a) e b), ai fini dell'attribuzione del punteggio finale il cumulo dei corrispondenti punteggi è effettivamente consentito a condizione che la spesa ammessa relativa a ciascun investimento sia pari ad almeno il 20% dell'importo complessivo di spesa ammessa a contributo.

6. A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede il più elevato importo complessivo⁸ della spesa ammessa a contributo.

CAPO IV PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate dalle imprese richiedenti al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (di seguito denominato CATT FVG).

2. Le domande di cui al comma 1 sono presentate prima dell'avvio delle iniziative a cui si riferiscono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande, come individuato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto quale termine finale di presentazione delle domande dal

⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPR. 7/8/2018, n. 0162/Pres. (B.U.R. 22/8/2018, n. 34).

medesimo decreto. Il decreto è pubblicato sul sito internet ufficiale del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di PEC indicato nel decreto di cui al comma 2 e sono redatte secondo gli schemi di cui al comma 10.

4. Nell'arco temporale di cui al comma 2 le imprese possono presentare una sola domanda.

5. I termini di cui al comma 2 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

6. Le domande si considerano validamente presentate se:

- a) sono inviate mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) sono sottoscritte:
 - 1) con firma digitale del legale rappresentante e corredate dalla documentazione richiesta, oppure
 - 2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.

7. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file "datcert.xml" di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

8. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'articolo 13, comma 2.

9. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica certificata (PEC).

10. Le domande per accedere ai contributi sono redatte secondo lo schema pubblicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

11. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:

- a) da una breve presentazione dell'impresa, dalla dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;
- b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui l'impresa attesta:

- 1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;
 - 2) di possedere i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera b);
 - 3) di rispettare il divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;
 - 4) di osservare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
 - 5) la sussistenza di eventuali rapporti giuridici rilevanti sotto il profilo del divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della LR 7/2000, richiamato all'articolo 14, comma 11, ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente regolamento;
 - 6) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 - 7) la concessione eventualmente ottenuta di altri incentivi pubblici considerati aiuti di Stato o incentivi de minimis;
 - 8) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi;
- c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3, comma 4, nel caso in cui l'aiuto sia richiesto, anche parzialmente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- d) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere impresa in difficoltà e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014;
- e) dall'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d);
- f) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 12.

12. Nel caso l'impresa richiedente risulti costituita e iscritta, ma non attiva, la domanda per accedere ai contributi è integrata dall'impegno ad attivare l'impresa entro la scadenza del termine di rendicontazione del contributo.

Art. 11 (Avvio dell'iniziativa)

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende:
- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
 - b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

- c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

Art. 12

(Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Il CATT FVG comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
- a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto e il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare e il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - f) gli obblighi del beneficiario;
 - g) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 20.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il CATT FVG predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato agli schemi di domanda.

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13

(Istruttoria delle domande)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Nel caso la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, comma 2;
- b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante ovvero non è accompagnata da documento di identità scansionato, nel caso di cui all'articolo 10, comma 6, lettera b), numero 2;
- c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- d) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;
- e) la domanda è inviata a indirizzo di PEC diverso da quello indicato sul sito internet del CATT FVG e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- f) la domanda è presentata unitamente ad altra domanda ovvero a più domande con lo stesso messaggio di PEC, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 10, comma 9;
- g) la domanda è presentata con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 10, comma 3;
- h) la domanda è presentata in violazione all'articolo 10, comma 4;
- i) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 10, e l'irregolarità non è sanabile;
- j) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
- k) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- l) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il CATT FVG, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

Art. 14

(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi dal CATT FVG tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 5 e 6, della legge regionale 7/2000.

2. Il CATT FVG approva la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9 entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza dell'arco temporale richiamato dal comma 4 dell'articolo 10. Il suddetto termine è sospeso, previa comunicazione del CATT FVG all'Amministrazione regionale, dalla data di invio delle richieste di documentazione integrativa fino alla data di ricevimento della medesima documentazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/2000.

3. I contributi sono concessi successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine delle domande di contributo e gli importi di spesa ritenuti ammissibili, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'Amministrazione regionale con il provvedimento di assegnazione dell'importo corrispondente.

4. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il CATT FVG procede allo scorrimento della graduatoria entro il termine di 45 giorni dalla data del provvedimento che assegna le nuove risorse al CATT FVG.

5. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

6. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002 e ai sensi dell'articolo 60, comma 1, della legge regionale 21/2016, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio o documentazione equipollente.

7. Il CATT FVG comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

8. Il CATT FVG comunica all'Amministrazione regionale, contestualmente all'approvazione della graduatoria, l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; il CATT FVG provvede analogamente alla tempestiva comunicazione dell'esaurimento dei fondi disponibili mediante la pubblicazione della graduatoria approvata nel proprio sito internet, alla scadenza del termine di cui al comma 3.

9. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria possono essere archiviate d'ufficio, anche prima del termine stabilito dall'articolo 33 della legge regionale 7/2000, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di commercio pubblicato sul sito internet del CATT FVG e sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa istante a cura del CATT FVG.

10. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 9, relativo all'archiviazione d'ufficio.

11. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero

tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

12. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

CAPO V RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 15

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dal CATT FVG unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestata secondo le modalità di cui all'articolo 10, comma 7.

3. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal CATT FVG entro il limite massimo di sei mesi o di dodici mesi nel caso delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente della realizzazione dell'iniziativa in relazione obiettivi indicati nella domanda di contributo.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il CATT FVG procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

Art. 16

(Modalità di rendicontazione delle spese)

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) copia dei documenti di spesa, annullati in originale dal soggetto beneficiario con apposita dicitura relativa all'ottenimento dell'incentivo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, qualora l'impresa abbia optato per il regime di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 651/2014.

3. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione asseverata in lingua italiana. Il CATT FVG ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 2, lettera b).

5. Le spese ammissibili a incentivazione sono al netto dell'IVA.

6. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. Nel caso di spesa di importo inferiore a 500 euro è ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale.

7. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o

- servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

8. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

9. Il CATT FVG valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi la cui documentazione non indica gli estremi del documento di spesa, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso allo specifico documento di spesa presentato a rendiconto.

10. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

13. Il CATT FVG procede alla revoca dell'incentivo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 2.

Art. 17

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al CATT FVG per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, il CATT FVG procede, in fase di approvazione della rendicontazione, alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto, alla luce del complessivo impianto e degli obiettivi sostanziali dell'iniziativa originaria, sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 16, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

CAPO VI LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 18

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il CATT FVG procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articoli 16 e 17, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal CATT FVG entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge regionale 21/2016, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere di cui all'articolo 8, comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a), previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza

assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

8. Il CATT FVG dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il CATT FVG procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 19

(Sospensione dell'erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

Art. 20

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 15, comma 4, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il CATT FVG operi ai sensi dell'articolo 15, comma 6;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo, nel caso di cui all'articolo 17, comma 13;
- g) non sia rispettato l'obbligo posto a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'articolo 23, comma 8;

h) il beneficiario, destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato un precedente aiuto ricevuto dal beneficiario illegale ed incompatibile con il mercato comune, non provveda alla regolarizzazione e restituzione dell'aiuto illegale e incompatibile entro il termine perentorio di 60 giorni assegnato dal CATT FVG.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 18, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 21

(Termini per la conclusione del procedimento, sospensione e interruzione)

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 12 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 9 e fino a quando non si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

CAPO VII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 22 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 fino alla data di presentazione della rendicontazione;
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 23;
- d) mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
- e) consentire ispezioni e controlli;
- f) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 12.

Art. 23 (*Vincolo di destinazione*)

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24:

- a) nel caso di beni mobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, costituisce violazione dei vincoli di cui al presente articolo, in particolare:

- a) il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, del possesso o della detenzione dei beni ammessi a contributo;
- b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo;
- c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa oggetto di contributo.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti, con autorizzazione del CATT FVG, con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività cui sono finalizzate le iniziative oggetto di contributo.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, il CATT FVG procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 5, il CATT FVG ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

7. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 24

(Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

- a) presenti specifica domanda di subentro;
- b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;
- c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'articolo 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 22, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate

sul sito internet del CATT FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

- a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;
- b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
- c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
- d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

3. Il provvedimento del CATT FVG conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il CATT FVG avvia nuovamente l'iter istruttorio.

5. La domanda di subentro pervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 14, comma 2.

6. Nei casi di cui al comma 5, l'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 4.

Art. 25
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

CAPO VIII
RINVII, ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 26
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 27
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 28
(Norme transitorie)

1. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti "de minimis" alle imprese, nei limiti previsti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'articolo 7, paragrafo 4 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti alle imprese in esenzione, nei limiti del periodo di applicazione previsti per detto regime dagli articoli 58, comma 4, e 59 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito agli articoli 3, 4, 5 e 6 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:
 - a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio
 - b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, a eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Allegato B

(Riferito agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti:

a) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che, come evidenziato al considerando (9) del regolamento (UE) 651/2014, non costituiscono in linea di principio aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo;

b) subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

c) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014 non sono concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, se un'impresa operante nei settori esclusi opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 651/2014, non sono concessi aiuti a favore delle imprese in difficoltà, a eccezione dei regimi destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014, per impresa in difficoltà si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano

la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Allegato C

(Riferito agli articoli 3 e 9, comma 2 del regolamento)

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale e dei Comuni montani in fascia C

Elenco dei Comuni rientranti nelle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale

Provincia di Gorizia	Provincia di Udine	Provincia di Pordenone
Cormons.	Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Pavia di Udine, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Torviscosa.	Brugnera, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Pravisdomini.

Elenco dei Comuni montani in fascia C

Comune	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	
Arta Terme	
Attimis	in fascia C i centri abitati di Porzus Subuit e Cancellier
Cercivento	
Chiusaforte	

Comeglians	
Dogna	
Drenchia	
Enemonzo	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	
Forni di Sopra	
Forni di Sotto	
Grimacco	
Lauco	
Ligosullo	
Lusevera	
Malborghetto Valbruna	
Moggio Udinese	
Montenars	
Nimis	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	
Paluzza	
Paularo	
Pontebba	
Prato Carnico	
Preone	
Prepotto	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	
Ravaschetto	
Raveo	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	

Resiutta	
Rigolato	
San Leonardo	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	in fascia C il centro abitato di Costa
Sauris	
Savogna	
Socchieve	
Stregna	
Sutrio	
Taipana	
Tarvisio	
Tolmezzo	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	
Verzegnis	
Zuglio	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	
Aviano	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	
Caneva	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	
Claut	
Clauzetto	
Erto e Casso	
Frisanco	
Tramonti di Sopra	
Tramonti di Sotto	
Vito d'Asio	

Sappada/Plodn	Legge regionale 4/2018 art 10, comma 2. Nelle more dell'aggiornamento della classificazione del territorio montano della Regione nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico, come disciplinata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, il Comune di Sappada/Plodn, nell'integrità del suo territorio, è classificato in fascia C.
---------------	--